

Rep. n. 71/2023 del 20/09/2023

Ristrutturazione dei debiti n. 6/2023



Di
Ristrutturazione

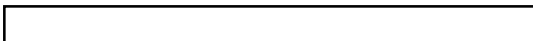


TRIBUNALE DI PESARO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

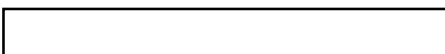
Il Giudice dott. Lorenzo Pini, nell'ambito del procedimento iscritto al Rg. n. 14/2023
avviato su domanda di



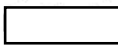
RICORRENTE

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

 presentavano ai sensi degli artt. 67 e ss cod. crisi un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore in forza del quale proponevano il pagamento dei creditori nel termine massimo di circa 6 anni e 7 mesi (79 rate mensili) per un totale complessivo corrisposto di euro 86.900,00 (al lordo delle spese di procedura);

Stante la completezza documentale della richiesta ai sensi dell'art. 67 co. 2 cod. crisi, veniva emesso il decreto di cui all'art. 70 cod. crisi e invitato l'Occ avv. Scilla alle comunicazioni previste onde attivare il contraddittorio con i creditori, alcuni dei quali facevano pervenire le osservazioni meglio esaminate nel prosieguo.

Va subito rilevato che, con riferimento all'obiezione dell'Agenzia delle Entrate, non paiono ravvisarsi profili ostativi sul piano dell'art. 69 cod. crisi. L'esposizione debitoria (per un totale di circa euro 280 mila) dei ricorrenti, infatti, deriva da obbligazioni contratte per finalità imprenditoriale o professionale del  (per debiti iva, irap, recupero crediti d'imposta) per un totale di circa euro 18.000,00.



Trattasi, tuttavia, anzitutto di crediti risalenti (al punto da risultare probabilmente prescritti), ma soprattutto di pretese che originano dall'attività imprenditoriale del ricorrente [] conclusasi al più tardi nel 2014 con la cancellazione, come ammesso anche dalla stessa agenzia) della sua impresa dal registro.

A tale riguardo, inoltre, si segnala che – secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di merito – *“È qualificabile come consumatore il soggetto sovraindebitato che svolga domanda di accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII per definire una situazione debitoria c.d. promiscua, in presenza di residui debiti in minima parte imputabile all'attività imprenditoriale svolta in passato ed attualmente cessata e quindi non prevalenti rispetto a quelli aventi natura consumeristica”* (vd. ad es. Trib. Trani 02.05.23).

I ricorrenti, infine, non risultano essere già stati esdebitati (o aver già beneficiato dell'esdebitazione per due volte) nei cinque anni precedenti la domanda né pare abbiano determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Ciò detto, e passando all'esame delle comunicazioni pervenute dai creditori, l'unica articolata osservazione – posto che quella dell'Agenzia delle Entrate, su cui ci si è appena espressi, si limitava a sollevare dubbi in punto di ammissibilità del ricorso a causa della presenza di debiti non aventi una matrice consumeristica – è pervenuta dal creditore (ipotecario) Purple spv srl, il quale ha apertamente osteggiato l'omologa della proposta di ristrutturazione in quanto:

- La stima dell'immobile in sede di esecuzione forzata (ad oggi sospesa) di euro – impiegata come riferimento anche per la proposta avanzata in questa sede – era inficiata da un evidente errore poiché era stata applicata dal ctu una riduzione del 10% a motivo dell'occupazione dello stesso da parte dei debitori;
- La riduzione del 25% prospettata dai debitori appariva immotivata;
- Occorreva considerare anche i redditi da lavoro dei ricorrenti e, in tale ottica, la somma mensilmente accantonata (in caso di procedura liquidatoria) a favore dei debitori appariva eccessiva;
- Il piano presentava un'eccessiva durata e un'eccessiva falcidia;
- L'alternativa liquidatoria, in definitiva, non si rivelava meno conveniente;



Con riferimento alla valutazione dell'immobile assunta come riferimento per l'analisi della convenienza l'osservazione del creditore, peraltro accolta anche dall'Occ, è certamente fondata, atteso che lo stato di occupazione del bene non può essere motivo di decremento del valore laddove in esso vi risiedano gli stessi debitori destinatari del procedimento liquidatorio, atteso che costoro non potrebbero comunque opporre ad un eventuale aggiudicatario - che quindi acquisterebbe il bene come libero - una qualsiasi permanenza nell'abitazione.

Il valore del bene ipotecato, quindi, va inteso in euro 111.810,00.

Le ulteriori questioni sollevate dal creditore attengono, direttamente o indirettamente, all'analisi della convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria (rappresentata, lo si ricorda, non dall'esecuzione individuale, ma dalla procedura di liquidazione controllata), motivo il quale debbono intendersi trattate congiuntamente nel prosieguo. A tale proposito, è bene ricordare anzitutto che i ricorrenti possono contare su un patrimonio rappresentato da:

- Liquidità sui conti per euro 2.483,58;
- Abitazione familiare (valore euro 111.810,00) e quote di proprietà di terreni (valore euro 1.117,32);
- Stipendi per un totale (medio) di euro 2.900,00 netti mensili;

La proposta prevede il riconoscimento all'ipotecario della somma complessiva di circa euro 76 mila euro (a fronte di un credito di quasi 255 mila euro).

A tale proposito, merita ricordare che - statisticamente (questo Tribunale sul punto non fa eccezione) - le vendite forzate vengono realizzate, nel 70% dei casi, a partire dal secondo tentativo in poi.

Nel caso di specie, quindi, partendo da una stima di euro 111.810,00, l'incasso probabile per la procedura liquidatoria potrebbe essere, calcolando qualche rilancio al secondo tentativo sul minimo (euro 62.330,62), di circa euro 65.000,00 (della quota degli altri immobili, atteso il valore irrisorio, sarebbe addirittura antieconomica la vendita).

Tale somma, inferiore a quella proposta all'ipotecario, non crea quindi impedimenti ex art. 67 co. 4 cod. crisi.

A ciò, occorre aggiungere poi la porzione di stipendio reversabile nella procedura. A prescindere dalla dimostrazione documentale dei consumi, è tuttavia effettivamente plausibile, soprattutto alla luce del notevole incremento inflazionistico di questi mesi



sull'energia e quindi anche sui beni di prima necessità, una stima di mantenimento di euro 1.800,00, da incrementare di euro 600,00 una volta perduta la casa. Se si ipotizza, quindi, che la liberazione avvenga dopo un anno, l'introito per la procedura sarebbe di ulteriori euro 25.200,00, pari ad euro 13.200,00 (euro 1.100,00 x 12) il primo anno e ad euro 12.000,00 (euro 500 x 24) per i successivi due anni, stante il disposto dell'art. 282 cpc. Infine, si consideri la liquidità già disponibile di euro 2.483,58.

Il totale, quindi, a disposizione della procedura concorsuale liquidatoria ammonterebbe ad euro 92.683,58 (euro 65.000,00 + euro 25.200,00 + euro 2.483,58).

Da tale attivo, tuttavia, occorre detrarre i costi in prededuzione della liquidazione controllata stimabili in circa 15 mila euro (il solo compenso del liquidatore si aggirerebbe intorno agli 8 mila euro), per un netto distribuibile quindi di circa 77 mila euro.

La proposta avanzata dai debitori prevede di mettere a disposizione un attivo di euro 86.900,00 e, al netto dei costi di procedura, di circa 79 mila euro, destinati al ceto creditorio. Conseguentemente, sul piano della convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, la soluzione suggerita dai ricorrenti non pare, in concreto, peggiore.

Non paiono, in ultima analisi, nemmeno esservi profili di criticità nella fattibilità e sostenibilità del piano proposto, motivo per il quale è possibile accogliere la domanda, tenuto conto che la tempistica dei pagamenti – che potranno essere effettuati direttamente in favore del ceto creditorio secondo l'ordine e le tempistiche previste senza passare da un conto della procedura (fermo il dovere di rendicontazione sui versamenti effettuati all'Occ) – può essere agevolmente concordata dai ricorrenti con il ceto creditorio (in caso di disaccordo da intendersi mensile);

p.q.m.

(-) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore predisposto da

(-) dispone che, per la durata della procedura, non possano essere avviate o continuate azioni cautelari o esecutive da parte di creditori aventi causa o titolo anteriore, ricordando che pagamenti o atti dispostivisi in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori;

(-) ordina che la presente sentenza venga, a cura dell'Occ, pubblicata sul sito del Tribunale e che, sempre a cura dell'Occ, venga comunicata entro 30 giorni ai creditori;



- (-) dispone che l'Occ vigili sull'esatto adempimento del piano secondo le scadenze previste, resolvendo eventuali difficoltà e segnalando al giudice problemi nonché ogni fatto rilevante ai fini di una revoca dell'omologazione;
 - (-) dispone che l'Occ – entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno per la durata del piano - depositi una relazione informativa sull'andamento dello stesso;
 - (-) dispone che, terminata l'esecuzione del piano, l'Occ – sentito il debitore – rediga una relazione finale da comunicare al giudice, all'esito della quale verrà liquidato definitivamente il loro compenso;
 - (-) manda alla Cancelleria per la comunicazione all'Occ e al ricorrente.
- Pesaro, il 11.08.2023

Il Giudice



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Pesaro, li 20 SET 2023

Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dott.ssa M. Elisa TORCELLINI)

In corso
di registrazione

